



Comune di S A S S A R I

Ordinanza n. 51 del 22/07/2010

Proponente Gabinetto Sindaco e Comunicazione

Oggetto:

DIVIETO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI NEL TERRITORIO DELLA CITTA' DI SASSARI DA PARTE DI CITTADINI NON RESIDENTI OVVERO NON SOGGETTI PASSIVI DELLA TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE NEL COMUNE DI SASSARI

IL SINDACO

PREMESSO che, a partire dalla fine del 2009, è stato accertato un anomalo incremento della quantità di rifiuti indifferenziati prodotti nel Comune di Sassari, pari a circa il sei per cento, dovuta presumibilmente al conferimento nei contenitori cittadini di rifiuti provenienti da altri comuni, in cui viene utilizzato il sistema di raccolta c.d. "porta a porta";

VISTO l'art. 238 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, rubricato "tariffa per la gestione dei rifiuti urbani", ai sensi del quale "chiunque possenga o detenga a qualsiasi titolo locali, o aree scoperte ad uso privato o pubblico non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi titolo adibiti, esistenti nel territorio comunale, che producano rifiuti urbani, è tenuto al pagamento di una tariffa. La tariffa costituisce il corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento sei rifiuti solidi urbani ..." (co. 1).

CONSIDERATO che il conferimento dei rifiuti da parte di cittadini non residenti, che non siano per altra ragione soggetti passivi della tariffa di igiene ambientale comporta, quale naturale conseguenza, un indebito aggravio della tariffa di igiene ambientale per i soggetti passivi della stessa, in ragione dell'aumento dei costi di conferimento del materiale indifferenziato in discarica;

VISTO l'art. 11 del Regolamento comunale per la gestione della tariffa dei rifiuti urbani, ai sensi del quale è soggetto passivo della tariffa chi, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo occupa o conduce locali e/o aree" nel territorio comunale di Sassari, con la precisazione che:

- per i locali e le relative aree, destinati ad attività ricettive alberghiere o analoghe (residence, affittacamere e simili), la tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività (co. 6);
- nel caso di contratti di locazione, il soggetto passivo della tariffa è l'intestatario del contratto, a condizione che quest'ultimo sia regolarmente registrato (co. 4);
- per le locazioni di breve durata, inferiori a centottanta giorni, è obbligato al pagamento della tariffa il proprietario oppure il titolare del diritto reale di godimento (co. 7);

CONSIDERATO, altresì, che il conferimento dei rifiuti provenienti da altri comuni avviene principalmente nei contenitori posti nelle aree di confine del territorio comunale, la qual cosa comporta problemi di ordine igienico-sanitario, per la non sostenibilità dell'abnorme quantitativo di

rifiuti conferito;

CONSIDERATO, infine, che la necessità di frequenti interventi di mantenimento nei contenitori di cui al punto precedente distoglie risorse umane e materiali dal regolare svolgimento del servizio di igiene urbana in altre parti della città;

RITENUTO, pertanto, di vietare il conferimento dei rifiuti nei contenitori cittadini da parte di coloro che non sono residenti ovvero non sono oggetti passivi della tariffa di igiene ambientale e, pertanto, non concorrono al sostenimento dei costi propri del servizio di igiene urbana;

VISTO il Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati;

VISTO l'art. 7 bis D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ai sensi del quale "salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali ... si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro" (co. 1) ... "la sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco ..." (co. 2);

VISTO l'art. 50 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in tema di competenze del Sindaco;

ORDINA

E' vietato il conferimento di rifiuti nel territorio della città di Sassari da parte di coloro che non sono residenti ovvero non sono soggetti passivi della tariffa di igiene ambientale nel Comune di Sassari.

La inosservanza del divieto di cui al comma 1 comporta l'applicazione, ai sensi dell'art. 7 bis D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.

Ai sensi dell'art. 3, co. 4 L. 7.08.1990, n. 241 si comunica che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. Sardegna oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.

Il presente provvedimento è affisso all'albo pretorio del Comune di Sassari per quindici giorni consecutivi, viene pubblicato sul sito internet del comune e ne verrà data comunicazione a mezzo stampa.

Il presente provvedimento entra in vigore allo scadere del termine di pubblicazione all'albo pretorio del Comune.

Il presente provvedimento è notificato a:

Polizia Municipale – Sede;

Questura – Via Montello – Sassari;

Carabinieri – Via Rockefeller - Sassari,

Compagnia Barracellare - Sede

Guardie Zoofile Ecologiche comunali - Sede

Prefettura – Piazza D'Italia - Sassari

Sassari, li 22 Luglio 2010

Il Sindaco

Dott. Gianfranco Ganau

